

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 nella causa 895/2013 RG pendente tra

G. [redacted] G. [redacted] assistito e rappresentato, per mandato a margine del ricorso, dall'Avv. [redacted] Fo [redacted] lo Studio e la persona della quale elegge domicilio -RICORRENTE

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
-CONVENUTA CONTUMACE

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., quale Agente di riscossione per la provincia [redacted] assistita e rappresentata, per mandato a margine della memoria di costituzione, dall' [redacted] presso lo Studio e la persona della quale elegge domicilio -CONVENUTA

in punto a: opposizione a sollecito di pagamento

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 12/7/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia il sig. G. [redacted] G. [redacted] conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense ed Equitalia Sud s.p.a. opponendosi al sollecito di pagamento

GIURE.IT



n.13920139011332849000 relativo a cartella di pagamento emessa nel 2001 per la somma complessiva di € 500,86 in forza di credito vantato dalla CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA FORENSE.

Il ricorrente osservava in sintesi che la cartella esattoriale del 2001, che a sua volta era relativa a sanzione per mancato adempimento di obblighi previdenziali relativi all'anno di imposta 1998, non aveva trovato esecuzione alcuna se non mediante il sollecito di pagamento qui impugnato, e pertanto l'ipotetico credito da essa vantato era prescritto, sia invocando la prescrizione quinquennale oramai applicabile anche alle Casse privatizzate, sia invocando il termine decennale di decorrenza.

Nonostante regolare notifica la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense (anche solo 'CASSA' ovvero CNAPF) non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituiva invece, tardivamente, l'agente di riscossione EQUITALIA SUD s.p.a., sostenendo la non impugnabilità del sollecito di pagamento, e la propria carenza di legittimazione passiva.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 21 maggio 2014 la stessa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che il credito contributivo preteso dalla Cassa relativamente alla sanzione relativa all'anno d'imposta 1998 risulta prescritto.

Preliminarmente, si deve ritenere atto autonomamente impugnabile anche il presente avviso bonario, come oramai si è espressa recente ma consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma: "In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448". Così Sez. 5, *Sentenza n. 17010 del 05/10/2012*.

Quanto alla carenza di legittimazione passiva di EQUITALIA SUD s.p.a., si deve ritenere infondata l'eccezione atteso non solo che l'ente che ha emanato l'avviso bonario è proprio l'ente esattore (che per ciò solo è correttamente invocato in giudizio ai fini della rimozione di tale provvedimento), ma anche perché, per ottenere la provvisoria sospensione della procedura di recupero del credito era necessario notificare il ricorso e dunque l'esistenza di una lite all'ente deputato alla riscossione, come insegna Sez. L, *Sentenza n. 9113 del 17/04/2007*, "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti degli enti previdenziali (nella specie della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense) il concessionario - soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito - non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera "denuntiatio litis", per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una "vocatio in jus".

Tanto premesso, si nota che il termine prescrizionale da applicare alla presente fattispecie è quinquennale (giurisprudenza oscillante, in senso favorevole a tale tesi, ex plurimis Cass. Sez. L, *Sentenza n. 26621 del 13/12/2006*).

E' corretto ritenere che il termine prescrizionale relativo alla sanzione per l'anno 1998 si sia interrotto in forza della notifica della cartella esattoriale avvenuta nel 2001, notifica che non è contestato essere avvenuta da parte del ricorrente.

Tuttavia, dal 2001 al 2013, data in cui Equitalia inviava al ricorrente l'avviso di pagamento, sono trascorsi ulteriori cinque anni, ed anzi, oltre 10; in particolare 12 anni.

GIURETT



Tanto basta per considerare prescritto il credito azionato, anche volendo accedere alla tesi da ultimo espressa da Cass.24 febbraio 2014, n. 4338 che parla di termine decennale in caso di cartelle di pagamento non impugnate e dunque divenute definitive (tesi che, per inciso, non appare completamente convincente).

Tanto basta per ritenere accoglibile il ricorso, e dunque accertare l'avvenuta prescrizione del credito portato nell'avviso di cui è causa.

Le spese di lite devono essere poste a carico dell'agente di riscossione, atteso che dal 2001 in poi (data dell'emissione della cartella, e dunque di iscrizione a ruolo del credito) era responsabile dell'esazione del credito stesso, che dunque ha indebitamente lasciato prescrivere, ed ora richiede con inqualificabile ritardo.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e pertanto dichiara prescritto il credito portato dal sollecito di pagamento n.13920139011332849000;
2. condanna EQUITALIA SUD s.p.a. a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre ad IVA Reggio Emilia, 21 maggio 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

G
E
M
E
L
I
A

